



***Modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF” e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2015***

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone**

***1. Modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF”, e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2015***

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2015–PF”, da presentare nell’anno 2015 per il periodo d’imposta 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

o *Fascicolo 1 - Modello*

- a) nel Frontespizio, all’interno della sezione “Impegno alla presentazione telematica”, è soppresso il campo “N. iscrizione all’albo dei C.A.F.”;
- b) nei quadri RA e RB, nelle diciture in grassetto poste al lato dei rispettivi quadri, sono sopresse le parole “Da quest’anno”;
- c) quadro CR:
  - nel rigo CR12, la descrizione della colonna 5 è così rinominata: “Credito anno 2014”;

- nel rigo CR13, è soppressa la colonna 1 “Residuo precedente dichiarazione”, le colonne rimanenti sono rinumerate e la descrizione della nuova colonna 1 è così rinominata: “Credito anno 2014”;
  - d) nel rigo CR15, la colonna 1 “Codice” è soppressa e le colonne rimanenti sono rinumerate;
  - e) nel quadro RP, le diciture poste tra parentesi nei rigi RP65 e RP66 sono soppresse;
  - f) nel quadro RN, la descrizione della colonna 1 del rigo RN36 è così rinominata: “di cui credito Quadro I 730/2014”;
  - g) nel quadro RV, le descrizioni delle colonne 2 dei rigi RV4 e RV12 sono così rinominate: “di cui credito Quadro I 730/2014”;
  - h) nel quadro RX, il rigo RX64 è integrato come di seguito descritto:
    - è introdotta la casella 6 “Esonero garanzia”;
    - sono soppresse la casella 7 “Contribuenti virtuosi” e la colonna 9 “Importo erogabile senza garanzia”;
    - è introdotta la “Attestazione condizioni patrimoniali e versamenti contributivi”.
- *Fascicolo 1 - Istruzioni*
- a) a pagina 2, nell’Indice, è inserito il riferimento alla “Tabella partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 2 per mille dell’Irpef”
  - b) a pagina 9, nella seconda tabella relativa ai versamenti rateali dei contribuenti titolari di partita IVA, la data “17 novembre” è sostituita con la data “16 novembre”;
  - c) a pagina 10, nell’ultimo punto elenco, il riferimento al “(rigo RP82)” è sostituito con “(rigo RP73)”;
  - d) a pagina 11, nel primo punto elenco, il riferimento al “(rigo CR9)” è sostituito con “(rigo CR14)”;
  - e) a pagina 18, nel paragrafo “Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef”, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per conoscere i codici dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due

per mille dell'IRPEF, consultare l'apposita tabella posta nell'ultima pagina delle istruzioni.”;

- f) a pagina 22, nel paragrafo “Agroenergie”, nel primo rigo del primo capoverso, le parole “deve essere utilizzato il Modello Unico” e “invece” sono soppresse;
- g) a pagina 23, l'ultimo periodo delle istruzioni alla colonna 9 dei righi da RA1 a RA22 è sostituito con il seguente: “Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.”;
- h) a pagina 33, nelle istruzioni alla colonna 6 del rigo RB11, dopo il secondo punto elenco, le parole “Se nel 2014 è stato presentato un 730-Situazioni particolari” sono sostituite con le seguenti: “Se nel 2014 è stato presentato un 730-Senza sostituto”;
- i) a pagina 36, nelle istruzioni alla Casella “Casi particolari”, all'inizio del secondo rigo che precede il codice “3”, le parole “l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito” sono sostituite con le seguenti: “l'ammontare ridotto che non ha concorso a formare il reddito”;
- j) a pagina 38, sono apportate le seguenti modifiche:
  - nel quarto punto elenco “3000” è sostituito con “300”
  - nelle istruzioni alla lettera C), le parole “1. In presenza di un solo CUD” sono sostituite con le seguenti: “1. In presenza di una sola Certificazione Unica” e le parole “2. In presenza di più CUD” sono sostituite con le seguenti: “2. In presenza di più Certificazioni Uniche”;
- k) a pagina 40, nel rigo RC10, nel primo rigo del primo capoverso le parole “rigo RN32, colonna 4” sono sostituite con le seguenti “rigo RN33, colonna 4”;
- l) a pagina 53, nelle tabelle relative alle spese per le quali spetta la detrazione del 19 o del 26 per cento, nelle colonne “Rigo” le lettere “E” sono sostituite con le lettere “RP”;

- m) a pagina 56, nel codice “29” (Spese veterinarie), il periodo “Ad esempio...euro 258,23” è sostituito con il seguente. “Pertanto, l’importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 387”.
- n) a pagina 57, nel rigo RP15, al termine delle istruzioni della colonna 3 va aggiunto il seguente periodo: “L’importo del codice “29” va diminuito della franchigia di euro 129”;
- o) a pagina 62, nel rigo RP32, sono apportate le seguenti modifiche:
- al terzultimo rigo prima delle istruzioni alla colonna 1 è inserito il seguente periodo: “Ulteriori modalità attuative della presente agevolazione saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.”;
  - nella colonna 3, dopo le parole “interessi passivi” sono aggiunte le parole “pagati nell’anno e”;
  - le istruzioni alla colonna 4 del rigo RP32 sono sostituite dalle seguenti: “Riportare il risultato della seguente operazione:  $(20 \% \text{ di colonna } 2) / 8 + (20\% \text{ di colonna } 3)$ . Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la presente colonna 4 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati;
- p) a pagina 64, sono apportate le seguenti modifiche:
- nel paragrafo “Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità”, nel primo rigo, dopo le parole “4 agosto” è aggiunto: “2013”;
  - nel paragrafo “Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi”, al secondo rigo l’anno 2004 è sostituito con “2005”;
  - nelle istruzioni ai rigi da RP41 a RP47, nel codice “4” della colonna 2, le parole “dal 4 agosto al 31 dicembre 2013” sono sostituite con le seguenti: “dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014”;
- q) a pagina 65, sono apportate le seguenti modifiche:

- nelle istruzioni alla colonna 5 (Codice), in corrispondenza del codice “1”, le parole “in 3 o 5 rate” sono sostituite con le seguenti: “in 5 rate”;
  - nell’esempio 1 la titolazione della colonna 2 è così sostituita: “2006/2012 - 2013/2014 antisismico” e la prima delle colonna 8 è soppressa;
- r) a pagina 66, sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna 2 del rigo RP 48 Totale rate, l’anno 2013 è sostituito con “2014” e dopo le parole “la col. 2 è compilata con il codice “2” è aggiunto: “o nella colonna 4 è indicato il codice “3””;
  - nella colonna 3, del rigo RP 48 Totale rate, l’anno 2013 è sostituito con “2014”;
  - nella sezione III B, al terzo rigo, le parole “Per le spese sostenute nel 2012, nel 2013 e 2014” sono così sostituite: “Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012 e nel 2013”;
- s) a pagina 70 sono apportate le seguenti modifiche:
- nel rigo RP65, le parole “nei quali la colonna 3 non è compilata oppure è compilata con il codice “1” sono sostituite con le seguenti: “nei quali nella colonna 2 è stato indicato un anno precedente al 2013 ovvero è stato indicato l’anno 2013 con il codice “1” nella colonna 3.”;
  - nel rigo RP66, le parole “nei quali la colonna 3 è compilata con il codice “2” sono sostituite con le seguenti: “nei quali nella colonna 2 è stato indicato l’anno 2013 con il codice “2” nella colonna 3 ovvero è stato indicato l’anno 2014.”;
  - nella sezione V, al primo rigo dell’avvertenza, il testo posto in parentesi è sostituito con il seguente. “(codici 1, 2, 3 e 4)”;
- t) a pagina 71, nelle istruzioni alla colonna 5 del rigo RP80, nel primo le parole “colonna 5” sono sostituite con “colonna 3” ;
- u) a pagina 74, nel paragrafo “Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500”, la formula presente alla fine del secondo rigo è così sostituita: “(RA23 col. 11 + RA23 col.12);
- v) a pagina 83, nella colonna 4 del rigo RN24, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel terzo rigo le parole “nella col. 2 del rigo CR13” sono così sostituite: “nella col. 1 del rigo CR13”;
  - le parole: “e il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13) sono soppresse;
  - nel penultimo rigo, le parole “colonna 3” sono sostituite con “colonna 2”;
- w) a pagina 96, nella colonna 1 del rigo CS2, le parole “colonna 4” sono sostituite con “colonna 5”;
- x) a pagina 101, nella voce d’appendice “Eventi eccezionali”, nel penultimo rigo delle istruzioni relative al codice 3, le parole “dall’art. 3” sono sostituite con le seguenti: “dall’art. 10”;
- y) a pagina 103, nella voce “Oneri sostenuti dalle società semplici”, al quartultimo punto elenco della pagina, la percentuale del 24 per cento è sostituita con “26 per cento”;
- z) a pagina 109, nel quinto punto elenco le parole “del disabile” sono sostituite con le seguenti: “della persona con disabilità”;
- aa) a pagina 115, nella “Tabella addizionali regionali all’Irpef”, relativamente alla Regione Calabria, l’aliquota unica “2,03%” è modificata in “1,73%”;
- bb) a pagina 116, nella “Tabella addizionali regionali all’Irpef”, relativamente alla Regione Molise, l’importo di 1.776,5 indicato nella colonna “Imposta dovuta redditi intermedi compresi negli scaglioni”, in corrispondenza dell’ultimo scaglione, è modificato in “1.756,5”;
- cc) nell’ultima pagina è inserita la seguente tabella:

**Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF**

<b>Partito Politico</b>	<b>Codice</b>
Centro Democratico	A10
Die Freiheitlichen	B11
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento Politico Forza Italia	F15
Movimento Stella Alpina	G16
Nuovo Centrodestra	H17
PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Liberale Italiano	N21
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23
Scelta Civica	T24
Sinistra Ecologia Libertà	U25
SVP - Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione per il Trentino	Z28

○ *Fascicolo 2 – Modello*

- a) nel quadro RT, nella Sezione VII, al rigo sottostante il rigo “RT105”, è inserita la seguente descrizione: “RT106”.

○ *Fascicolo 2 – Istruzioni*

- a) a pagina 9, al terzultimo periodo, la percentuale del “5” per cento, è modificata in “15”;
- b) a pagina 13, nella Sezione II, al quarto punto elenco, è eliminato l’anno “2013”;
- c) a pagina 16, nel secondo periodo della Sezione X, è sostituito l’anno “2013” con l’anno “2014”;
- d) a pagina 19, nelle istruzioni di colonna 23, è sostituito l’anno “2013” con l’anno “2014”;
- e) a pagina 23, nelle istruzioni del rigo RT9, colonna 1, è eliminato l’anno “2011”;
- f) a pagina 24, al sesto capoverso della Sezione II, i rigi “RT61 e RT62” sono sostituiti con i rigi “RT21 e RT22”;
- g) a pagina 25, il periodo “per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e/o quelle della Sezione della Sezione VIII” è eliminato;

- h) a pagina 26, nelle istruzioni del rigo RT63 di colonna 2, nel periodo “tale importo nella colonna 1 e la colonna 3”, la “colonna 3” è sostituita con “ la colonna 2”; il rigo “RT101” è sostituito con “RT94”; il periodo “Sezioni I, II e IV” è sostituito con “Sezioni I, II, IV e VIII”; nelle istruzioni del rigo RT65, “colonna 3” è sostituita con “colonna 2”, altresì, la frase “al netto del rigo RT63, colonna 2” è eliminata e il rigo “RT101” è sostituito con “RT94”;
- i) a pagina 30, al terzo punto elenco l’anno “2015” è sostituito con l’anno “2014”;
- j) a pagina 32, nelle istruzioni del rigo RR8 al quarto punto elenco il rigo “RR12, colonna 4,” è sostituito con “RR8, colonna 7”;
- k) a pagina 34, nell’attenzione in alto, nella parentesi, dopo art. e prima di 4-bis, è aggiunto “2, comma”;
- l) a pagina 35, nel secondo capoverso delle paragrafo relativo alle modalità dichiarative, l’anno “2013” è sostituito con l’anno “2014”;
- m) a pagina 38, al punto 2, il termine “quattro” è sostituito con “otto”; nella Sezione III, il rigo “AC8” è sostituito con il rigo “AC9”;
- n) a pagina 39, nel primo capoverso, l’anno “2013” è sostituito con “2014”; nel secondo periodo del paragrafo relativo alla dichiarazione dei non residenti, il numero “4” è eliminato.
- o *Fascicolo 3 – Modello*
- a) nel quadro RS, ai righi RS6 e RS7, i caratteri “,00” presenti in colonna 2, sono sostituiti con il carattere “%”, il simbolo “%” presente in colonna 3 è sostituito con i caratteri “,00”;
- b) nel quadro RQ è inserita la Sezione XXII, denominata: “Regime per l’imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) - Rettifica della detrazione IVA”. La stessa è costituita dal rigo RQ81, recante un campo con dicitura “Regime imprenditoria giovanile - Rettifica della detrazione art. 19-bis 2”;
- c) nel quadro RU, in corrispondenza della Sezione VI-A, la seconda colonna dei righi da RU501 ad RU505 è soppressa.



○ *Fascicolo 3 – Istruzioni*

- a) a pagina 14, nelle istruzioni relative al codice 9 del rigo RF31, dopo le parole “legge 23 dicembre 2014, n. 190” è aggiunto il seguente testo: “ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”; alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: “I soggetti che intendono aderire al regime di vantaggio, indicano detta somma algebrica per la parte che eccede l’importo di 5.000 euro. (art. 1, comma 106, legge 24 dicembre 2007, n. 244)”;
- b) a pagina 16 nelle istruzioni relative al codice 10 del rigo RF55, dopo le parole “legge 23 dicembre 2014, n. 190” è aggiunto il seguente testo: “ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”;
- c) a pag. 22, nel quarto punto elenco, dopo le parole “legge 23 dicembre 2014, n. 190” è aggiunto il seguente testo: “ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”; al termine del periodo è aggiunta la seguente frase: “I soggetti che intendono aderire al regime di vantaggio, indicano detta somma algebrica per la parte che eccede l’importo di 5.000 euro. (art. 1, comma 106, legge 24 dicembre 2007, n. 244)”;
- d) a pag. 24, settimo punto elenco, dopo le parole “legge 23 dicembre 2014, n. 190” è aggiunto il seguente testo: “ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98”;
- e) a pagina 40, nelle istruzioni relative alla colonna 14 de rigo RS37, la formula “(col. 8 – col. 7 – col. 9 – col. 13)” è sostituita con la seguente: “(col. 8 – col. 9 – il maggiore importo tra col. 7 e col. 13)”;
- f) a pagina 49, dopo le istruzioni relative alla sezione XXI del quadro RQ è inserito il seguente testo:  
“Sezione XXII - Regime per l’imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) - Rettifica della detrazione IVA

L'articolo 10, comma 12-undecies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, ha reintrodotto la possibilità di fruire del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Pertanto, i soggetti che aderiscono al predetto regime per il periodo d'imposta 2015, indicano, nel rigo **RQ81**, l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta, operata ai sensi dell'articolo 19-bis2 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione al mutato regime fiscale. (Provvedimento del Direttore dell'agenzia del 22 dicembre 2011, Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012) L'imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un'unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497. L'unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva. (articolo 1, comma 101, legge 24 dicembre 2007, n. 244)";

- g) a pagina 55, nel paragrafo delle istruzioni al quadro RU relativo al codice credito 30 (Regimi fiscali agevolati), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del DPCM del 20 febbraio 2014, a decorrere dal 2014 l'importo agevolato, calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative del credito, è ridotto del 15 per cento." ;
- h) a pagina 64, nel paragrafo delle istruzioni al quadro RU relativo al codice credito A3 (Art-bonus), il settimo capoverso (secondo periodo dopo il punto-elenco) è soppresso.

## **Motivazioni**

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione "Unico Persone Fisiche 2015" e alle relative istruzioni.

Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare le istruzioni ad alcune disposizioni normative intervenute dopo l'approvazione del 30 gennaio 2015, nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, articolo 1, comma 12-  
quater - convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - ha  
previsto che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo  
dei rendiconti dei partiti politici invii all' Agenzia delle Entrate invii l'elenco dei partiti  
politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell' Irpef  
entro il 15 marzo 2015 in luogo del 9 gennaio 2015. Inoltre, l' articolo 10, comma 12-  
undecies, ha reintrodotto, per il 2015, la possibilità di fruire del regime di vantaggio di  
cui all' articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell' Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,  
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del  
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle Entrate, pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Provvedimento 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data sul sito internet  
dell' Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-  
PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell' anno  
2015, per il periodo d' imposta 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell' imposta sul  
valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai  
fini dell' applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d' imposta 2014 e della  
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell' applicazione degli indicatori di normalità  
economica da utilizzare per il periodo d' imposta 2014, nonché della scheda da  
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell' otto, del cinque e del due per mille  
dell' IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall' obbligo di presentazione della  
dichiarazione ai sensi dell' articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del  
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 aprile 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi